



Bruxelles, 6 maggio 2022
(OR. fr, en)

8642/22

LIMITE

**CORLX 405
CFSP/PESC 569
RELEX 578
COEST 370
FIN 516**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
Oggetto:	Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio relativi a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina

1. Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, il cui titolo è stato modificato in "Decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina". Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC. Le misure sono state prorogate da ultimo fino al 28 febbraio 2023 con decisione (PESC) 2022/307 del Consiglio.
2. Tenuto conto della gravità della situazione in Bielorussia, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive.
3. Su tale base, il 3 maggio 2022 l'alto rappresentante ha presentato al Consiglio una proposta relativa a una decisione di esecuzione del Consiglio (doc. 8638/22) e una proposta relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio (doc. 8640/22) che attuano detti ulteriori inserimenti in elenco.

4. Si invita pertanto il Coreper a:

- approvare i progetti di decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio;
- decidere, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio e dell'articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 del Consiglio, che il Consiglio ricorra alla procedura scritta per:
 - l'adozione della decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 8639/22;
 - l'adozione del regolamento di esecuzione del Consiglio che attua l'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 8641/22;
- approvare gli avvisi che figurano negli allegati I e II della presente nota;
- approvare il modello di lettera di notifica all'attenzione delle persone di cui è noto il recapito, che figura nell'allegato III della presente nota.

Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/[numero] del Consiglio⁺, e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/[numero] del Consiglio⁺⁺, relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/[numero] del Consiglio⁺, e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/[numero] del Consiglio⁺⁺, relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone debbano essere incluse nell'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Anteriormente al 30 novembre 2022 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato. Tale richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di cui al documento 8639/22.

⁺⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di cui al documento 8641/22.

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico dell'elenco delle persone ed entità designate effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2012/642/PESC e dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 765/2006.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2012/642/PESC, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/[numero] del Consiglio⁺, e il regolamento (CE) n. 765/2006, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/[numero] del Consiglio⁺⁺.

Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

La responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di cui al documento 8639/22.

⁺⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di cui al documento 8641/22.

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2012/642/PESC, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/[numero] del Consiglio⁺, e del regolamento (CE) n. 765/2006, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/[numero] del Consiglio⁺⁺.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2012/642/PESC e nel regolamento (CE) n. 765/2006.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di cui al documento 8639/22.

⁺⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di cui al documento 8641/22.

Template letter for persons whose address is known

This is to inform you that the Council of the European Union has decided to include your [name/company] on the list of persons and entities subject to restrictive measures in the in the Annex to Council Decision 2012/642/CFSP, as implemented by Council Implementing Decision (CFSP) 2022/[number]⁺, and in Annex I to Council Regulation (EC) No 765/2006 as implemented by Council Implementing Regulation (EU) 2022/[number]⁺⁺, concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus. The grounds for designation appear in the relevant entries in those Annexes.

Your attention is drawn to the possibility of making an application to the competent authorities of the relevant Member State(s) as indicated in the websites in Annex II to Council Regulation (EC) No 765/2006, in order to obtain an authorisation to use frozen funds for basic needs or specific payments (cf. Article 3 of the Regulation).

You may submit a request to the Council, together with supporting documentation, that the decision to include you on the above-mentioned list should be reconsidered, before 30 November 2022, to the following address:

Council of the European Union
General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Any observations received will be taken into account for the purpose of the Council's next review, pursuant to Article 10 of Decision (CFSP) 2019/797, of the list of designated persons and entities.

Your attention is also drawn to the possibility of challenging the Council's decision before the General Court of the European Union, in accordance with the conditions laid down in Article 275, 2nd paragraph, and Article 263, 4th and 6th paragraphs, of the Treaty on the Functioning of the European Union.

[You are also informed of the Notice (2022/C xx/xx)¹ for the attention of the data subjects to whom the restrictive measures provided for in Council Decision 2012/642/CFSP and in Council Regulation (EC) No 765/2006 apply].

¹ Official Journal reference